



COMUNE DI MONTELABBATE
 Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 22/12/2021

DELIBERAZIONE N. 118 DEL 22/12/2021

OGGETTO: CONVENZIONE URBANISTICA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE "MR1A" APPROVATA CON D.C.C. N. 3 DEL 19/01/2007 E SS.MM.II., COMUNE DI MONTELABBATE IN PROVINCIA DI PESARO ED URBINO - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER CONFERIRE MANDATO AD LITEM ALL'AVV. CLINI ALBERTO

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di dicembre alle ore 13:15 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA		Si
ASSESSORE	PENSERINI RAMONA	Si	
VICE SINDACO	FARONI LUCA	Si	
ASSESSORE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
ASSESSORE	PIERLUIGI FERRARO		Si

Totale Presenti: **3**

Totale Assenti: **2**

Presiede il Sig. LUCA FARONI nella sua qualità di VICE SINDACO e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARIA AURELIA BALDELLI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Consorzio denominato **"IL PESCHETO - MR1A"** ha sottoscritto in data 31/05/2007, rep. 14.078 a rogito del Notaio Anna Rita Predieri di Pesaro, la convenzione urbanistica per l'attuazione dell'intervento relativo alla lottizzazione residenziale "MR1a" approvato con D.C.C. n. 3 del 19/01/2007 e ss.mm.ii. in Montelabbate, Comune di Montelabbate in Provincia di Pesaro ed Urbino;

DATO ATTO che, a seguito di quanto stabilito dall'art. 3 della premessa convenzione, il consorzio denominato **"IL PESCHETO - MR1A"** ha contratto in favore del Comune di Montelabbate, a garanzia degli impegni assunti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, la polizza fidejussoria n. Z023046, rilasciata dalla Zurich, agenzia di Pesaro, in data 17/04/2007, ridotta all'importo di € 448.787,54 a seguito di svincolo per effetto del collaudo parziale approvato con determina del Responsabile del Settore Tecnico 1 - Urbanistica n. 19 del 02/11/2010;

DATO ATTO che il termine entro il quale realizzare le opere di urbanizzazione primaria è stato fissato in anni 10 a decorrere dalla data della stipula (art. 3 della convenzione), poi prorogato "tout court" dal cosiddetto "Decreto del Fare" di ulteriori 3 anni, pertanto scaduto in data 17/04/2020;

CONSIDERATO che:

- l'art. 3 della convenzione recita espressamente che *"Alla data di scadenza in caso di non realizzazione, anche parziale, delle opere di urbanizzazione da parte del consorzio, il Comune diverrà automaticamente proprietario comunque di tutte le aree destinate a standard, nonché delle opere di urbanizzazione realizzate. Per quelle ancora da realizzare il Comune provvederà direttamente alla loro esecuzione utilizzando la garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 13."*;
- l'art. 11 della convenzione recita espressamente che *"nel caso che gli oneri di urbanizzazione primaria si confermassero di entità inferiore ai costi delle opere eseguite nulla è dovuto alle ditte, successori aventi causa a qualsiasi titolo in quanto con la presente convenzione le stesse assumono l'obbligo, comunque, di garantire la completa e perfetta esecuzione delle opere indicate nel Piano Particolareggiato;"*;

DATO ATTO che ad oggi le opere di urbanizzazione primaria non sono state completate, così come meglio descritto nel verbale di collaudo parziale del 07/06/2010 e documentazione allegata, presentato in data 11/06/2010, prot. 6905, ed approvato con determinazione n. 19 del 02/11/2010;

RITENUTO pertanto che il Consorzio denominato **"IL PESCHETO - MR1A"** risulta **inadempiente degli impegni assunti con la convenzione citata in premessa**, con particolare riferimento a quanto stabilito all'art. 3 "Validità della convenzione" in relazione al mancato rispetto dei termini stabiliti per la conclusione delle opere di urbanizzazione primaria;

VISTA la richiesta di pagamento delle somme garantite dalla polizza fideiussoria precedentemente citata, per un importo totale di **€ 448.787,54**, inoltrata alla società **ZURICH INSURANCE COMPANY Ltd** in data 12/01/2021, prot. 453 del 13/01/2021;

CONSIDERATO che la società **ZURICH INSURANCE COMPANY Ltd**, a seguito di sopralluogo effettuato dall'Ing. Colosio e della verifica della documentazione trasmessa dal Comune di Montelabbate, in data 27/04/2021 comunicava quanto segue:

"Esaminata tutta la documentazione a nostre mani, con la presente evidenziamo quanto segue:

- *la convenzione urbanistica, sottoscritta a maggio del 2007, indicava un importo stimato delle opere di urbanizzazione primaria in € 1.200.910,70 (art. 7);*
- *la polizza Zurich n° Z023046 ha garantito esattamente il medesimo valore, peraltro ribadito all'art. 13 della convenzione stessa (Fideiussione).*
- *nel 2° collaudo parziale redatto a giugno del 2010, l'arch. Storoni precisa che sono state eseguite opere di OO.UU. I per totali € 1.057.772,49.*

Poiché sono state garantite opere per € 1.200.910,70 e ne sono state eseguite per corrispondenti € 1.057.772,49, il capitale massimo garantito in polizza attualmente è pari a € 143.138,21. Tale è pertanto la somma corrispondente all'impegno economico di Zurich nei confronti della Spett.le Amministrazione del Comune di Montelabbate e che la scrivente è disponibile ad erogare a titolo di indennizzo."

DATO ATTO che, a seguito di quanto correttamente espresso dalla società Zurich Insurance Company Ltd in merito al massimo capitale garantito, per completare tutte le opere di urbanizzazione progettate sono necessari ulteriori **€ 305.649,33** di lavori (che dovranno essere aggiornati ai prezzi vigenti ed implementati di somme a disposizione e i.v.a. mediante una revisione del quadro economico);

RITENUTO che, per quanto espresso in precedenza, l'obbligo di sostenere i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazioni mancanti permanga comunque in capo ai lottizzanti, non ostante la mancanza di copertura fidejussoria;

RITENUTO pertanto necessario che il Sindaco depositi opportuna richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti delle ditte lottizzanti presso il Tribunale competente;

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale approvato con delibera di C.C. n. 28 del 28.04.2017, ed in particolare il comma 2 dell'art. 5;

VISTO che al fine di poter procedere ad affidare l'incarico è stato interpellato l'Avv. Clini Alberto con studio in Pesaro, esperto della materia oggetto del ricorso, che si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico per un importo onnicomprensivo di € **3.000,00**;

VISTI gli art. 48 e 50, comma 2, del D. Lgs n° 267/00;

VISTO lo Statuto dell'Ente, che all'art. 39, comma 2, riconosce al Sindaco la rappresentanza legale e la decisione di stare in giudizio per conto dell'Amministrazione;

DELIBERA

1) DI NOMINARE l'Avv. Alberto Clini Alberto di Pesaro per il deposito al Tribunale competente della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti delle Ditte lottizzanti per il pagamento delle somme necessarie al completamento delle opere di urbanizzazione primaria l'area di espansione residenziale denominata "MR1A";

2) DI AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Montelabbate a conferire ampio mandato ad litem al legale incaricato;

3) DI DARE ATTO che le somme necessarie al conferimento dell'incarico trovano imputazione al Cap. 10138.6 "SPESE PER PATROCINIO LEGALE - LL.PP." del Bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico all'eventuale adozione di adempimenti relativo il presente atto;

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D. Lgs 18/08/200° n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la sopra riportata proposta, anche ai fini della motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed allegati alla presente;

Tutto ciò premesso;

Con **voti unanimi e favorevoli**, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- **DI COMUNICARE** con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Stante l'urgenza degli adempimenti consequenziali, con separata votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

II VICE SINDACO LUCA FARONI	II SEGRETARIO COMUNALE MARIA AURELIA BALDELLI
--	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.